



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 20 aprile 2020

CONSULTA, NIENTE PIU' RINVII DELLE UDIENZE PUBBLICHE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Deliberazione allo stato degli atti delle questioni fissate per le Udienze pubbliche o, su richiesta di parte, previa discussione orale da remoto; modalità telematiche anche per le deliberazioni in Camera di consiglio e per le altre riunioni dei giudici.

Sono alcune delle misure stabilite con il [Decreto della Presidente della Corte costituzionale emanato oggi](#) per lo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto anche dell'esperienza maturata nell'attuazione delle precedenti misure e della necessità di svilupparle ulteriormente.

Il decreto è stato adottato su conforme deliberazione del Collegio, riunitosi questa mattina, e si inserisce nel solco di quelli precedentemente adottati il [12](#) e il [24 marzo](#) 2020, sostituendoli.

1) LAVORI DELLA CORTE. Tenuto conto dell'autonomia della Corte costituzionale e della specificità dei procedimenti dinanzi ad essa, sono state messe a punto le seguenti modalità di lavoro, valide a partire dal 5 maggio e fino al 30 giugno 2020, o comunque fino a nuovo provvedimento:

a) Camere di consiglio, Udienze pubbliche e riunioni anche da remoto.

La partecipazione dei giudici alle Camere di consiglio e alle Udienze pubbliche può avvenire anche mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui essi si collegano è considerato Camera di consiglio o Aula di udienza a tutti gli effetti di legge. La modalità di collegamento da remoto può essere adottata per ogni altra riunione della Corte e dei suoi giudici o organi interni.

b) Trattazione allo stato degli atti o con discussione da remoto delle questioni fissate in Udienza pubblica. Le cause fissate per la discussione in Udienza pubblica sono decise sulla base degli atti depositati e di brevi note aggiuntive,

a meno che una delle parti ne chieda la discussione orale, che in tal caso si svolgerà con collegamento da remoto, secondo le modalità operative comunicate alle parti. Il decreto precisa **i termini** entro i quali può essere chiesta la discussione da remoto o possono essere depositate brevi note aggiuntive.

c) Trattazione immediata dei casi di eccezionale gravità. Le modalità indicate sopra non si applicano ai casi di eccezionale gravità e urgenza per i quali la Presidente, sentito il Collegio, ravvisi la necessità di trattazione immediata in udienza pubblica, da svolgersi secondo modalità che rispettino le esigenze di sicurezza e di prevenzione.

2) INDIRIZZO PEC. È confermata la possibilità di trasmettere gli atti del processo mediante PEC, all'indirizzo appositamente attivato in attuazione del precedente decreto del 12 marzo 2020.

3) TUTTE LE MISURE SUL SITO DELLA CORTE. Anche questo decreto presidenziale, come i precedenti, è pubblicato nel sito online della Corte. La Cancelleria dà comunicazione del decreto alle parti dei giudizi pendenti e ne inserisce copia nei fascicoli processuali, sino a nuovo provvedimento. Inoltre, il decreto è comunicato all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Consiglio nazionale forense e alle Avvocature delle Regioni e delle Province autonome.

4) AGGIORNAMENTI ONLINE. Tutte le comunicazioni sull'organizzazione dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza epidemiologica saranno pubblicate in tempo reale sul sito online della Corte. Il pubblico e tutte le parti interessate sono invitati a consultarlo regolarmente.

In aggiunta a quanto previsto nel provvedimento di oggi, continuano ad applicarsi le misure organizzative già adottate e segnalate nel [comunicato stampa del 24 marzo 2020](#) (limitazioni dell'accesso agli uffici e ai servizi della Corte; modalità di lavoro agile per il personale; adozione a cura della Segreteria generale di misure di prevenzione e sicurezza per chi continua a prestare servizio in presenza).

Roma, 20 aprile 2020